aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0498643
del 22/10/2025

Milano, lì 22/10/2025

Spett.le

REGIONE LIGURIA

Settore valutazione impatto ambientale e sviluppo sostenibile

Via G. D'Annunzio 111, 16121 Genova

PEC: via.certificata@cert.regione.liguria.it

E-mail: via@regione.liguria.it

c.a. Ing. Fernando Della Pina

c.a. Dott.ssa Francesca Lupino

francesca.lupino@regione.liguria.it

OGGETTO: n. rif. S1041 Class./Fasc. 2025/13.17.1.0.0/12

Riscontro Nota prot. aoorlig – r_liguri – Regione Liguria prot.-2025-0487278 del 15/10/2025 avente ad oggetto: "*Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico denominato Camponuovo composto da sei aerogeneratori di 4,5 MW ciascuno nel Comune di Cairo Montenotte (SV) – Proponente: F.E.R.A. S.r.l. – Milano / Comunicazione*" –

Controdeduzioni alle osservazioni della Ditta Trynyty Wind S.r.l.

Spettabile Regione, Egregi Dirigenti e Responsabili,

con riferimento al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto, relativo alla realizzazione del parco eolico denominato *CAMPONUOVO*, la scrivente Società, richiamando la documentazione già in possesso di codesta Spettabile Amministrazione, intende riscontrare la nota in oggetto e controdedurre alle osservazioni formulate dalla Ditta Trynyty Wind S.r.l..

I. Sulla inammissibilità delle osservazioni di Trynyty Wind S.r.l.

La fase pubblica del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA ha avuto regolare avvio in data 06/05/2025, a seguito della comunicazione di codesta Regione prot. n. 0232982, ed è stata condotta nel pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

Ai sensi della norma citata, la fase pubblica si conclude entro 30 giorni dal suo avvio; conseguentemente, per il progetto in oggetto, essa ha avuto termine in data 06/06/2025.

Tuttavia, la società Trynyty Wind S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni soltanto in data 14/10/2025, ossia oltre quattro mesi dopo la conclusione della fase pubblica e ben oltre il termine perentorio previsto dal 152/2006.

Pertanto, tali osservazioni non possono essere tenute in considerazione da codesta Spettabile Regione per la valutazione ambientale del progetto che dovrà stralciarle dal procedimento.

II. Sull'ammissibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA dell'opera principale del Progetto di F.E.R.A. S.r.l.

Fermo quanto precede, le osservazioni di Trynyty Wind S.r.l. evidenziano che la documentazione progettuale non include in modo puntuale il potenziamento/rifacimento della linea elettrica esistente di proprietà di TERNA S.p.A. di collegamento di circa 51 km previsto dalla STMG e, per tale ragione, pretenderebbero che l'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA venisse archiviata.

Tuttavia, fermo restando che l'infrastruttura necessaria a collegare il parco eolico "CAMPONUOVO" alla rete elettrica nazionale risulta già esistente, in quanto il collegamento è previsto con la sottostazione elettrica "Cairo CP" di e-Distribuzione, si evidenzia che i rilievi contenuti nelle osservazioni di Trynyty Wind S.r.l. non appaiono idonei a determinare l'archiviazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto denominato "Camponuovo", presentato da F.E.R.A. S.r.l., per le seguenti ragioni.

L'assenza di documentazione progettuale relativa alla linea elettrica indicata nella STMG è una scelta della Società F.E.R.A. S.r.l. del tutto legittima e rispettosa delle previsioni normative contenute nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. (di seguito "**D.lgs 152/2006**") e nel D.lgs 25 novembre 2024, n. 190 recante " *Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118*" e s.m.i. (di seguito, "D.lgs 190/2024") che prevedono regimi autorizzativi separati per le opere

principali relative agli impianti eolici e per le opere di connessione allorquando si tratta di elettrodotti ricadenti in una delle fattispecie specificamente identificate negli allegati II e III da sottoporre a verifica ambientale specifica.

Ed invero il D.lgs 152/2006 prevede:

- l'Allegato IV della parte seconda prevede che la categoria di opere afferente a "*d) impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW*" fino a 30 MW sia da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale;
- mentre l'Allegato II della parte seconda prevede che la categoria "*4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km*" sia da assoggettare a VIA di competenza statale.

La normativa di riferimento non richiede dunque che le opere di connessione siano necessariamente valutate insieme all'opera "principale".

Nel caso di specie, l'impianto eolico, essendo di potenza nominale inferiore a 30 MW, è di competenza regionale e da assoggettare a verifica di assoggettabilità a VIA, come effettuato dalla Società.

In tale contesto, la valutazione ambientale dell'opera di potenziamento/rifacimento dell'elettrodotto aereo esistente di cui alla STMG ben potrà avvenire in un secondo momento, tenuto conto che:

(i) la Società ha chiesto a Terna S.p.A. una soluzione tecnica di allaccio alternativa atteso che quella indicata nell'attuale STMG si è rilevata eccessivamente onerosa e Terna S.p.A. sta individuando una diversa soluzione di allacciamento del progetto eolico in sostituzione di quella attualmente indicata nella STMG;

(ii) la valutazione ambientale dell'intervento di rifacimento dell'Elettrodotto esistente potrebbe dunque rivelarsi non necessaria e determinerebbe solo un inutile dispendio di risorse pubbliche.

Ne consegue che il progetto, unitamente alla documentazione progettuale oggetto di valutazione da parte di codesta Regione, risulta completo, coerente ed esaustivo, nonché pienamente conforme ai requisiti e alle previsioni di cui al D.Lgs. 152/2006.

Pertanto, nulla osta a che la Regione proceda con la valutazione del progetto nell'ambito della propria competenza, così come nulla osta a che il soggetto proponente provveda separatamente alla valutazione dell'opera accessoria, nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle categorie di riferimento,

tenuto anche conto è sempre possibile integrare il progetto eolico con le opere connesse in applicazione della lettera t) dell'Allegato IV al D.lgs 152/2006 (cfr *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III*).

In ragione di quanto sopra, le osservazioni di Trynyty Wind S.r.l. sono da respingere.

Si chiede di rilasciare il giudizio favorevole di *screening* VIA sul progetto della scrivente Società.

Con osservanza

Distinti saluti,

Firmato digitalmente da:
STELLING CHARLOTTE
Data: 22/10/2025 09:57:13

Charlotte Stelling

Amministratore delegato

Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l.